

# COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

# CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL CENTRO "LA NOSTRA FAMIGLIA" DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) AA.SS. 2016/2017 e 2017/2018 CIG Z1E1986887

# Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E NORMATIVA APPLICABILE

L'appalto di cui trattasi ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto di utenti diversamente abili, residenti nel Comune di Cordenons, che frequentano il centro "La Nostra Famiglia" di San Vito al Tagliamento, mediante mezzo attrezzato con autista e accompagnatore, con le modalità e le forme previste al successivo art. 5.

Per quanto non espressamente previsto in capitolato si rinvia al D.lgs. 163/2006 "Codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", al Codice Civile, alle Leggi e ai Regolamenti vigenti in materia che, anche se non espressamente citate, si intendono qui integralmente richiamati.

La partecipazione alla gara implica, di per sé, accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato e disciplinare di gara.

#### Art. 2 - DURATA

La gara riguarda l'affidamento del servizio per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 per un periodo compreso dal 1 SETTEMBRE 2016 al 31 LUGLIO 2018.

Alla data di scadenza il contratto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di finanziamento, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 60, senza che l'aggiudicataria possa pretendere il risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti, e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, di accelerazione, di buon andamento dell'azione amministrativa.

#### Art. 3 – IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO

L'importo massimo previsto per il servizio oggetto della gara è pari a € 33.000,00 IVA esclusa.

Le offerte potranno quindi essere formulate solo al ribasso rispetto a tale importo, a pena di esclusione.

Il costo per la sicurezza in relazione ai rischi derivanti dalle interferenze (art. 26, comma 5 D.Lgs. 81/2008) è determinato in € 0,00.

Con il corrispettivo offerto, finanziato con i fondi di bilancio comunale, si intendono compensati alla ditta aggiudicataria tutti gli oneri per l'esecuzione dei servizi riferiti all'oggetto dell'appalto attivato secondo le modalità indicate nel presente capitolato.

# Art. 4 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 6 della legge 537/93, come sostituito dall'art. 44 della legge 724/94, è ammessa la revisione annuale dei prezzi sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.) mensilmente pubblicato dall'I.S.T.A.T. e potrà aver luogo decorso un anno dalla data di inizio dell'appalto del servizio.

# Art. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE, TIPOLOGIA E CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO

Il servizio è finalizzato a favorire l'autonomia dei richiedenti, a garantirne il diritto allo studio, ad ampliare le forme di relazione interpersonale e a sostenere le famiglie. Nello specifico trattasi di trasporto sociale (andata/ritorno) di utenti (presumibilmente non più di 5) diversamente abili residenti nel Comune di Cordenons (Pordenone) dal proprio domicilio al Centro "La Nostra Famiglia" di San Vito al Tagliamento (Pordenone) in seguito denominato solo Centro, secondo le modalità e le specifiche tecniche di seguito definite.

Il servizio si svolgerà, tenendo conto delle pause previste dal calendario e dagli orari scolastici del Centro (festività natalizie e pasquali, mese di agosto), come segue:

Firma aei Legaie rappresentante per a	iccettazione

dal lunedì al venerdì - arrivo presso il Centro entro le ore 9.15

partenza dal Centro alle ore 16.00

il sabato - arrivo presso il Centro entro le ore 9.15

partenza dal Centro alle ore 12.30

Gli utenti verranno dunque prelevati presso il proprio domicilio o nelle immediate vicinanze al mattino, orientativamente tra le 7.30 e le 8.30, per giungere al Centro entro le ore 9.15. Il rientro a casa è previsto con partenza dal Centro alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì, alle ore 12.30 il sabato. Si tratta quindi di un'unica tratta Cordenons (PN) - San Vito al Tagliamento (PN) da effettuarsi due volte al giorno.

I nominativi definitivi degli utenti che necessitano del trasporto verranno comunicati almeno 10 giorni prima dell'inizio del Servizio.

Ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali la Ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nel presente capitolato e disciplinare nonché le prescrizioni di legge inerenti il servizio oggetto di contratto.

Il servizio deve avvenire attraverso l'impiego di mezzi idonei, muniti delle prescritte autorizzazioni e licenze, immatricolati ad uso terzi, debitamente assicurati.

Il servizio dovrà inoltre essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e di trasporto delle persone diversamente abili e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati e dei cittadini in genere. Si precisa a tal proposito che il servizio potrà riguardare anche minori in fascia protetta con il conseguente obbligo per i mezzi utilizzati dei relativi dispositivi di sicurezza.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi documento attestante il rispetto della disciplina che regola l'esercizio del trasporto per quanto attiene l'idoneità dei mezzi.

Il numero di utenti coinvolti deve intendersi espresso a titolo orientativo potendo lo stesso essere ridotto o aumentato nel corso del servizio, entro il limite del 20% dell'importo complessivo, in relazione al mutare delle necessità assistenziali o al verificarsi di rivisitazioni dell'assetto organizzativo del Centro, fermo restando le condizioni di aggiudicazione e senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni. La ditta assegnataria dovrà quindi provvedere ai trasporti per i numeri e soggetti richiesti, adeguando anche l'organizzazione del servizio in funzione di eventuali variazioni degli orari di accesso al Centro.

# ART. 6 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi connessi a servizi pubblici essenziali (L. 146/1990 e successive modifiche).

Pertanto, in caso di sciopero del personale della ditta aggiudicataria, l'Amministrazione comunale dovrà essere avvisata con anticipo di almeno cinque (5) giorni o comunque non appena la ditta abbia conoscenza dell'indizione dello sciopero stesso. Nulla è dovuto alla aggiudicataria in caso di sciopero del proprio personale.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché la sospensione/interruzione del servizio sia comunicata tempestivamente alla controparte. In tale ipotesi di forza maggiore, la aggiudicataria si impegnerà comunque a definire con l'Amministrazione comunale soluzioni temporanee volte a limitare al minimo il disagio per gli utenti, nonché ad adoperarsi – per quanto di sua competenza – per il tempestivo ripristino del servizio.

# ART. 7 - PERSONALE

Il personale addetto dovrà essere di assoluta fiducia ed operare in assoluta riservatezza.

# **AUTISTA**

L'autista dovrà avere una comprovata esperienza di lavoro di almeno 3 mesi, anche non continuativi, alla guida di pullman anche attrezzati al trasporto di persone diversamente abili. Il personale della ditta nell'espletamento delle proprie mansioni ha l'obbligo di tenere un comportamento corretto e dignitoso, consono alla particolare natura del servizio.

Firma	del L	egale ro	appresentan	te per acceti	tazione	

# **ACCOMPAGNATORE**

Il Servizio prevede per i viaggi di andata e ritorno, dal lunedì al sabato, l'impiego di 1 (uno) accompagnatore/assistente. Quest'ultimo dovrà avere un'esperienza di almeno 3 mesi anche non continuativi in qualità di accompagnatore/assistente al trasporto di persone (bambini/ragazzi) diversamente abili.

La sorveglianza fisica e l'assistenza consistono nella particolare cura e attenzione da parte dell'operatore nel far salire e scendere i bambini/ragazzi sul/dal pullman anche attrezzato durante il trasporto, sistemarli nell'apposito posto a sedere, averne cura durante la circolazione dell'automezzo.

# ART. 8 - TRATTAMENTO DEL PERSONALE

La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare le leggi vigenti, gli obblighi contrattuali e ogni altra normativa applicabile nei confronti del proprio personale e si impegna:

- a garantire nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori del settore socio educativo, sollevando il Comune da ogni responsabilità in caso di violazione dei requisiti che disciplinano la materia. La ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare i suddetti contratti collettivi per tutta la durata del contratto. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto;
- ad adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi e ad osservare tutte le norme derivanti da leggi e decreti in materia di assicurazioni degli operatori contro infortuni sul lavoro. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Società, escludendo ogni responsabilità per l'Amministrazione Comunale.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi fra il Comune e il personale addetto alla gestione operativa assunto dall'aggiudicataria. Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto dall'aggiudicataria, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicataria, sia nei confronti del committente che nel confronto di terzi.

#### ART. 9 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

L'aggiudicataria si impegna all'immediata sostituzione del personale in caso di assenza dello stesso per qualsiasi motivo, dandone immediata comunicazione al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune. Il personale in sostituzione dovrà essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 7 del presente capitolato. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale quando questo sia ritenuto inidoneo per gravi inadempienze o per gravi scorrettezze di comportamento emerse durante l'espletamento del servizio.

# Art. 10 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'aggiornamento professionale del personale impiegato nel servizio; gli oneri relativi alla formazione/aggiornamento sono a carico dell'aggiudicataria e costituiscono obbligo contrattuale per la stessa.

# ART. 11 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicataria è obbligata, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, Legge 123/2007).

La ditta è tenuta a fornire all'Amministrazione comunale copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro, redatto secondo i contenuti dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione comunale, all'inizio del servizio e per ogni successiva variazione i nominativi dei soggetti da considerare datore di lavoro e responsabile della sicurezza.

Firma	del L	egale ro	appresentan	te per acceti	tazione	

Non sussistono nella fornitura in oggetto rischi di interferenza, in quanto l'attività dell'impresa appaltatrice del servizio di trasporto non si interseca con l'attività del Comune; pertanto non è dovuto da parte della ditta la presentazione del documento unico di valutazione di rischi da interferenze.

#### Art. 13 - PATTO DI INTEGRITA'

I concorrenti che partecipano alla gara si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il legale rappresentante della Ditta partecipante alla gara deve sottoscrivere e accludere all'offerta (documentazione amministrativa) l'allegato Patto di Integrità che si compone di regole e obblighi a carico degli operatori partecipanti alle gare nonché dei subappaltatori/cottimisti/fornitori; di regole e obblighi a cui sono tenuti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto del Responsabile del Servizio interessato alla procedura – svolgeranno funzioni direttive, amministrative o tecniche nella procedura.

La mancata sottoscrizione del Patto di Integrità sottoscritto e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in allegato, comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6.11.2012 n. 190.

A Procedura conclusa il Patto di Integrità è allegato al contratto di appalto.

# Art. 14 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

La partecipazione di concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia è ammessa alle condizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, salvo il disposto dell'art. 38, comma 5, dello stesso decreto.

Non saranno ammesse le offerte presentate da due o più concorrenti che si trovino tra loro in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali che le loro offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dell'insussistenza di tale condizione, il concorrente dovrà dichiarare alternativamente:

- a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente.

La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa che i concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere sono i seguenti.

Firma	del I	Legal	e rapp	resenta	nte per	accetta	zione	
	• • • • • •				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			· · · · · · · · · · ·

# A – Requisiti minimi di ordine generale e di idoneità professionale

(art. 38 e art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006)

a) assenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si precisa che, ai sensi del citato art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, come modificato, da ultimo, dall'art. 4, comma 2, lett. b) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. Si precisa inoltre che l'assenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) del citato art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, deve essere dichiarata personalmente, utilizzando il modello allegato A.2) al presente disciplinare, da ciascuno dei soggetti indicati alle medesime lettere b) e c) dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, e di seguito riportati: il titolare e il direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale); i soci e il direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo); i soci accomandatari e il direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice); gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società). Inoltre, le cause di esclusione di cui alla lettera c) del citato art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, richiamate alla lettera c) del presente punto 3., operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (modelli allegati A.3a e A.3b).

L'esclusione e il divieto di cui alla lettera c) in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa che le cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

- b) assenza della causa di esclusione prevista dall'art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 (come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in Legge n. 266/2002), in materia di emersione del lavoro sommerso;
- c) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per ramo di attività oggetto del presente appalto e, per le cooperative, anche all'apposito albo o registro; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, iscrizione per la parte del servizio che sarà esequita.
- d) possesso di tutte le autorizzazioni e abilitazioni previste per la gestione del servizio inerente all'appalto in oggetto;
- e) non versare nella condizione di cui all'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001;

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) e f) del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del medesimo decreto, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.

# B - Requisiti minimi di ordine speciale in ordine alla capacità economica e finanziaria

(art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006)

da fornire mediante:

dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

In caso RTI, consorzio o GEIE il requisito deve essere posseduto integralmente da ciascuna impresa partecipante.

Firma del Legale rappresentante per accettazione	

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

# C - In ordine alla capacità tecnica

(Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006)

- aver prestato negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) servizi di trasporto rivolti alle persone diversamente abili per un periodo di almeno tre mesi in ogni esercizio;
- possedere automezzi idonei, omologati e abilitati al trasporto disabili, da utilizzare nell'espletamento del servizio oggetto di gara. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà dichiarare la tipologia e il numero di automezzi da utilizzare nell'espletamento del servizio.

In caso RTI, consorzio o GEIE il requisito di capacità tecnica può essere posseduto cumulativamente dalle imprese partecipanti. La mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 275, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

In caso di imprese di recente costituzione, il requisito di capacità tecnica e professionale si considererà soddisfatto anche se realizzato in un numero di anni inferiore a quello indicato (vedi deliberazione dell'AVCP n. 229 del 12.07.2007).

Il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006, limitatamente a quelle applicabili alla presente procedura ai sensi del precedente art. 1, e da altre disposizioni di legge vigenti, l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, il difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, la non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, comportano **l'esclusione** dalla gara.

Ai fini dell'ammissione alla gara l'Impresa concorrente potrà esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell'ambito della dichiarazione unica sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di cui alla domanda di ammissione.

Nel caso di concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, gli stessi devono possedere i requisiti secondo quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006.

# ART. 15 - PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Le modalità per usufruire di tale facoltà sono quelle contenute nell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

I documenti da presentare in tal caso sono i seguenti:

- una dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il

rırma	i aei Le	egate ra	ppresenianie	per accena	zione

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il ricorso all'istituto dell'avvalimento è stato oggetto della determinazione n. 2 del primo agosto 2012 (www.anac.it), alla quale si rinvia per una migliore individuazione dei limiti di applicabilità dell'istituto in parola.

**Nota Bene:** Salvo quanto previsto dal c.d. "soccorso istruttorio", le dichiarazioni di cui sopra, **a pena di esclusione**, dovranno essere datate e dovranno recare sottoscrizione manuale autenticata oppure essere sottoscritte manualmente e corredate da copia fotostatica di valido documento d'identità del sottoscrittore. Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata, **a pena di esclusione**, anche la relativa procura, in originale o in copia autentica rilasciata da notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

#### ART. 16. - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

# Modalità di presentazione delle offerte

La Ditta, qualora interessata a partecipare alla gara, deve far pervenire al Comune di Cordenons – Ufficio Protocollo – Piazza della Vittoria n. 1, 33084 CORDENONS (PN) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 20.05.2016 a pena di esclusione dalla gara, direttamente o a mezzo del servizio postale raccomandato di Stato o mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante esternamente, oltre l'indicazione dell'offerente e del suo indirizzo, la dicitura "OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL CENTRO "LA NOSTRA FAMIGLIA" DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018. NON APRIRE".

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti sia nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale di stato con lettera raccomandata A.R. e/o di agenzia di recapito, sia nel caso venga fatto pervenire mediante consegna a mano.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione apposte dall'Ufficio Protocollo del Comune di Cordenons.

Nel suddetto plico andranno inserite, **a pena di esclusione dalla gara**, le seguenti **DUE** distinte buste, idoneamente sigillate e tali da non rendere conoscibile il loro contenuto, a loro volta debitamente controfirmate sui lembi di chiusura e <u>recanti le sequenti diciture:</u>

- "BUSTA n. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
- > "BUSTA n. 2 OFFERTA ECONOMICA"

# 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'impresa concorrente deve presentare la seguente documentazione redatta in lingua italiana, inserendo nella busta N. 1:

1) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione, conforme allo schema allegato A) al presente capitolato e disciplinare di gara. Tale dichiarazione, indirizzata all'Amministrazione Comunale di Cordenons, a pena di esclusione, dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa e accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore (se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore deve essere allegata la relativa procura in originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato).

Alle dichiarazioni presentate da cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 del D.P.R. 445/2000).

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

Firma	aei L	egate 1	apprese	entante pe	er accettazi	ione
	• • • • • • •					

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, l'istanza e dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che formeranno detto raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario.

La mancata indicazione dei contenuti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura.

- 2) N. 2 referenze bancarie, in originale, comprovate con dichiarazione di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, rilasciate dopo la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara, di cui al precedente art. 13 "Requisiti minimi di partecipazione", ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. recanti l'esplicito riferimento all'oggetto e all'importo della gara;
- **3)** Cauzione provvisoria corrispondente al 2% dell'importo a base di gara, come previsto dall'art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., fatta salva la riduzione al 50% per la certificazione di qualità (in tal caso le relative certificazioni vanno allegati in originale o copia conforme).
- **4)** Dichiarazione di **impegno di un fideiussore**, **a pena di esclusione**, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006, qualora l'impresa offerente risultasse affidataria.
- **5)** in caso di **avvalimento** dei requisiti, la documentazione di cui al precedente art. 14 Partecipazione con avvalimento dei requisiti".
- 7) Il Capitolato e Disciplinare di gara, debitamente sottoscritto in ogni pagina e alla fine per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa o suo procuratore (in tal caso allegando la relativa procura). Nel caso di consorzio la sottoscrizione deve avvenire da parte del rappresentante legale dello stesso e dai rappresentanti legali delle imprese/cooperative che eseguono il servizio, mentre nel caso di RTI dal rappresentante del mandatario;
- **8)** Il **PATTO DI INTEGRITA**' sottoscritto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio pena l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 6.11.2012 n. 190.

# 2 - OFFERTA ECONOMICA

Nella busta contrassegnata con il numero "2" deve essere inserita l'offerta economica (in competente bollo se dovuto) redatta in lingua italiana secondo il modello **allegato B**, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore del concorrente.

L'offerta economica dovrà riportare l'indicazione in cifre e lettere dell'importo complessivo di spesa, IVA esclusa.

Il prezzo risultante dall'offerta per la realizzazione del servizio, si intende omnicomprensivo e fissato dal concorrente in base a calcoli, valutazioni e previsioni di propria e assoluta convenienza, considerando anche le spese per la sicurezza (ex art. 86 D.Lgs 163/2006 modificato dall'art. 8 L. 123/2007). Ne deriva che non dovrà essere posto a carico del committente nessun onere aggiuntivo.

Ai sensi dell'art. 87, c. 4 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. il concorrente dovrà altresì indicare specificatamente, a pena di esclusione, i costi della sicurezza aziendale incidenti sul prezzo offerto. I costi della sicurezza aziendale devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi.

Non saranno ammesse, e considerate nulle, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto. La presenza di abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto comporta l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione.

Non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta presentata, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

In caso di contrasto tra le indicazioni in lettere e cifre, prevarrà quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'offerta dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione e per tale periodo è irrevocabile.

Firma aei Leg	gate rappresentan	te per accetta	izione

L'offerta economica dovrà essere datata e dovrà essere sottoscritta manualmente, a pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal c.d. "soccorso istruttorio". Se l'offerta è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche la relativa procura (in copia autenticata o in originale) a pena di esclusione fatto salvo quanto eventualmente previsto dal c.d. "soccorso istruttorio".

Nella busta contenente l'offerta economica, non devono essere inseriti altri documenti.

# ART. 17 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà disposta dall'Amministrazione comunale che valuterà le offerte presentate.

L'esame delle offerte sarà definito da apposita Commissione così come previsto dal codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 163/2006.

La procedura di gara si svolgerà in seduta pubblica, tuttavia solo i legali rappresentanti delle ditte concorrenti, o altra persona munita di specifica delega dagli stessi sottoscritta, avranno diritto di intervenire e di chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.

La prima seduta pubblica si svolgerà il **25 maggio 2016 alle ore 13.00** presso la Sala Giunta del Comune di Cordenons. Luogo, giorno e ora delle eventuali sedute pubbliche, oltre la prima, verranno comunicati via e-mail agli offerenti ammessi alla gara con almeno 24 ore di preavviso. La Commissione di gara, pervenuti entro il termine stabilito per la loro presentazione, procederà all'apertura degli stessi.

La Commissione, previa presa d'atto dell'integrità e degli aspetti formali dei plichi pervenuti entro il termine prescritto dal bando di gara, procederà all'apertura degli stessi, all'apertura della BUSTA n. 1 "Documentazione amministrativa", alla verifica della documentazione ivi contenuta al fine di accertarne la regolarità, ammettendo alla gara i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dagli atti di gara.

Sempre in seduta pubblica si procederà all'apertura delle buste n. 2 "Offerta economica" e, verificata la completezza e correttezza formale e sostanziale secondo quanto richiesto, procede alla individuazione del miglior offerente e alla formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo l'intervenuta aggiudicazione definitiva che diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti.

Sulle dichiarazioni sostitutive rese saranno effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa vigente e saranno esclusi gli offerenti che abbiano reso false dichiarazioni (fatto salvo il disposto dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).

L'Amministrazione Comunale si riserva, motivatamente:

- di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

# Art. 18 - CAUSE DI ESCLUSIONE

L'esclusione dalla gara sarà determinata per le imprese che incorrono nei divieti di partecipazione e nelle cause di esclusione previsti dalla vigente normativa in particolare dall'art. 46 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e più precisamente:

- 1) inosservanza delle modalità di presentazione, confezionamento e sigillatura del plico previste nell'art. 14 "Modalità di partecipazione alla gara" del presente capitolato così come indicato all'art. 46 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- 2) mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara come indicato all'art. 46 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- 3) mancanza, incompletezza o irregolarità, di una o più dichiarazioni/documenti **ascrivibili all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.** come indicato all'art. 46 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Firma	aei 1	Legau	e rapį	oresent	ante per	accetta	izione	
	• • • • • • •							

- 4) mancanza, incompletezza o irregolarità dell'offerta o presentazione di offerta condizionata o recante restrizioni, offerta in aumento o con validità inferiore a 180 giorni (come descritto nell'art. 15 "Modalità di partecipazione alla gara") come indicato all'art. 46 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- 5) partecipazione alla gara di concorrenti che risultino fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 C.C. tale per cui le offerte presentate siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi dell'art. 38 c.2, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 28. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;
- 6) violazione dei divieti previsti dall'art. 36, comma 5, e dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- 7) avvalimento, da parte di più imprese concorrenti, della stessa impresa ausiliaria;
- 8) mancata reintegrazione della cauzione provvisoria, nel termine di 15 gg. dalla richiesta della stazione appaltante, anche se escussa in applicazione del "soccorso istruttorio".

Nel caso si verifichino le ipotesi previste nei precedenti punti 5, 6 e 7 si procederà all'esclusione contestuale di tutte le imprese coinvolte.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria nella misura dell'uno per mille del valore della gara, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nei casi di <u>irregolarità non essenziali</u>, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Le modalità di versamento della sanzione verranno comunicate dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge.

Troveranno altresì applicazione i criteri interpretativi dettati dalla determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 dell'ANAC e del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25.03.2015.

# ART. 19 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

In sede di presentazione dell'offerta, le ditte partecipanti sono tenute a presentare una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. Il deposito provvisorio dovrà essere di € 660,00, pari cioè al 2% dell'importo a base d'asta (€ 33.000,00) ed avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidataria, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale (art. 75, comma 4).

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, la ditta partecipante segnala, in sede di offerta, il possesso del reguisito come previsto dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Firma a	ei Legaie	rappresent	ante per acc	ettazione	

L'offerta deve essere anche corredata, **a pena di esclusione** (salvo quanto eventualmente previsto dal "soccorso istruttorio") dall'**IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/06, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nel testo della cauzione provvisoria.

Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento all'articolo 75 del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni.

Nel caso di costituendi R.T.I./consorzi/G.E.I.E., la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che intendono raggrupparsi venendosi diversamente a configurare una carenza di garanzia per la stazione appaltante.

In caso di cauzione provvisoria di importo insufficiente e/o deficitario, ovvero di cauzione incompleta, e non già assente, l'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere all'applicazione dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Qualora la cauzione provvisoria venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione di cui all'art. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente ha l'obbligo di reintegrarla, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, a pena di esclusione dalla procedura (vedi determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 dell'ANAC).

#### Art. 20 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

La scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi del Decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Servizio oggetto della gara sarà aggiudicato a favore della Ditta che avrà presentato **l'offerta con il prezzo più basso** (art. 82 D.Lgs. 163/2006). In caso di parità si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924 all'esperimento migliorativo procedendo in via residuale all'aggiudicazione mediante sorteggio qualora "nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta".

La Commissione si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. In tal caso troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

# Art. 21 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 79 del Codice dei Contratti pubblici, provvede a comunicare ai Concorrenti l'esito dell'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 75 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all'art. 17 "Cauzione provvisoria" del presente capitolato di gara, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'Amministrazione inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello stesso invito, la documentazione e gli atti necessari alla stipulazione del contratto. Qualora il vincitore non presenti la documentazione richiesta entro il congruo termine di tempo assegnato dall'Amministrazione comunale, questa procederà, con provvedimento motivato, all'annullamento dell'aggiudicazione, provvedendo ad affidare l'incarico per l'espletamento del servizio alla ditta seconda classificata. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di scorrere la graduatoria fino all'ultimo operatore selezionato, al fine di stipulare il contratto d'appalto.

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell'appalto.

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse avere la necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Amministrazione comunale avrà la facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

L'affidamento oggetto del presente bando non si intende obbligatorio e quindi efficace per l'Amministrazione comunale finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti. L'offerta vincola, invece, immediatamente la ditta aggiudicataria per 180

Firma aei	i Legaie i	rappresentan	te per accett	azione	
					٠.

giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 11, commi 7 e 9 del D.Lgs n. 163/2006.

L'Amministrazione comunale avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, alla ditta aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto la ditta avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi già espletati, valutati secondo il prezzo riportato nell'offerta.

La ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal competente ufficio comunale previo versamento delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto (tali oneri sono: diritti di segreteria, imposta di registro, marche da bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tasse secondo le leggi vigenti), ad esclusione di quelle che la legge pone a carico dell'Amministrazione comunale. L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Cordenons. Saranno inoltre a carico della ditta aggiudicataria le spese derivanti da specifiche richieste a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Per le imprese che svolgono attività nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, individuate dall'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 e s.m.i., la stipulazione di contratti di appalto e l'autorizzazione dei subappalti è subordinata, ai sensi della predetta norma, all'iscrizione delle ditte nelle "white lists" istituite presso le Prefetture.

# Art. 22 – SPESE INERENTI L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Tutte le spese, tasse e imposte, inerenti e conseguenti al Servizio oggetto della gara ed alla stipulazione del relativo contratto (bolli, tassa di registrazione ecc), nessuna esclusa, anche se non richiamate espressamente nel presente Disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa.

# ART. 23 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Anteriormente alla stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare idonea cauzione definitiva ai sensi e conformemente a quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 nella misura pari al 10% dell'importo dell'affidamento attraverso polizza fideiussoria, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, presso la ragioneria dell'Ente.

La cauzione viene prestata a garanzia delle obbligazioni assunte e del pagamento di eventuali penalità comminate, nonché delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per responsabilità della ditta aggiudicataria, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

La somma depositata a titolo di cauzione deve essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di trattenere sulle fatture da liquidare alla ditta appaltatrice l'importo delle penali comminate.

La fideiussione bancaria e/o assicurativa deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni ribasso superiore al 20%.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e verrà svincolata solo dopo la verifica del compenso dovuto a qualsiasi titolo da parte dell'impresa al personale occupato nel servizio di cui al presente capitolato.

Per il medesimo motivo alla scadenza del contratto si provvederà al pagamento delle fatture dovute per il servizio solo dopo la positiva verifica della esecuzione di tale adempimento.

F	ir	n	n	a	C	le	2	!	L	Æ	38	3	a	ιl	$\epsilon$	,	r	·c	ı	p	ļ	)	r	$\epsilon$	?!	S	е	ľ	ı	tc	a	n	l	te	?	ŀ	)	е	r	•	a	C	c	2	2	ti	tc	12	į	C	) [	ı	e					

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito come previsto dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Resta salva per l'Amministrazione Comunale la possibilità dell'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Per le modalità applicative dell'istituto della cauzione, si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

# ART. 24 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato e si impegna quindi ad adottare, nell'esecuzione dello stesso, tutti gli accorgimenti e cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

Resta a completo carico dell'aggiudicataria qualsiasi risarcimento per danni alle persone o alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Le spese che l'Amministrazione comunale dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della ditta ed in ogni caso da questa rimborsate.

L'Amministrazione rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. L'aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio, a terzi ed a cose durante l'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo.

Inoltre il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in riferimento a danni ed infortuni od altro che dovessero occorrere agli utenti del servizio ed al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto di cui al presente capitolato, personale che pertanto dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato ed istruito.

Per tali motivi, a maggiore garanzia, la ditta aggiudicataria dovrà stipulare, prima dell'inizio dell'appalto, a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato, una idonea polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) ed R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro)

Le suddette polizze dovranno:

- essere espressamente stipulate (o estese) con riferimento all'appalto del servizio oggetto del presente contratto;
- avere una durata pari o superiore a quella dell'appalto affidato;
- prevedere espressamente la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti dell'Amministrazione comunale e dei suoi Amministratori, dipendenti o prestatori d'opera in genere, fatti salvi i casi di dolo.

Si precisa che tali polizze assicurative non liberano l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia, e che eventuali scoperti e franchigie rimarranno a carico della ditta appaltatrice.

Le polizze assicurative, debitamente quietanzate, dovranno essere consegnate in copia integrale (preferibilmente originale), dalla ditta aggiudicataria al Comune prima della stipulazione del contratto e dovranno restare presso lo stesso depositate per tutta la durata del contratto.

Le quietanze relative all'annualità successiva dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

# Art. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (art. 3 legge 136/2010)

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni recate dall'articolo n. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, in merito agli obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più

rırma	aei Le	egate r	appreseni	anie per a	ссенаzю	ne	

conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante. L'aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

# Art. 26 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, confermata dal responsabile unico del procedimento, e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

L'Amministrazione accetterà solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n. 55/2013 e riportanti il "Codice Univoco Ufficio" **PJ29EM**.

Le fatture, una volta riscontrate regolari, saranno liquidate. In caso di contestazioni, i termini previsti per il pagamento saranno sospesi fino alla definizione della controversia.

L'eventuale ritardo nel pagamento non potrà essere giusta causa di risoluzione anticipata del contratto da parte dell'Affidatario il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza prevista nel presente contratto.

Dal pagamento dovuto sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico della ditta oltre agli eventuali debiti riscontrarti nel D.U.R.C..

Oltre al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere inserito obbligatoriamente, la fattura elettronica dovrà indicare: Informazione Elemento del tracciato, fattura elettronica, Codice Identificativo Gara, Codice CIG, estremi dell'impegno contabile comunicato ai sensi del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali".

Si avverte che, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. 66/2014 non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i dati sopra indicati.

L'avvenuto pagamento in ogni caso non equivale al riconoscimento di regolarità delle prestazioni, restando l'Amministrazione comunale libera, in ogni tempo entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali inadempienze.

# ART. 27 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale può:

- effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni sul corretto svolgimento del servizio e sul rispetto degli orari di svolgimento;
- effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni sul corretto adempimento degli obblighi relativi al rapporto di lavoro;
- segnalare comportamenti inadequati del personale;
- richiedere la sostituzione del personale che, pur essendo già stato richiamato, non abbia provveduto a modificare il proprio comportamento.

# ART. 28 - PENALI

Ogniqualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio o nell'adempimento degli oneri posti a carico del soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione invierà all'Impresa aggiudicataria formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse all'Impresa alle quali la stessa non si uniformi entro il termine stabilito, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale, eventualmente rideterminata.

Le penali si applicheranno come segue:

> € 500,00 per interruzione del servizio senza preavviso;

ľ	u	,	7	u	и	u	۲	ι	1	L	.(	٥,	Š	,	u	ι	t	,	•	u	4	ν	ľ	,	'	e		•	t	٥.	•	ι	u	u	u	•	ı	ι	e	ŀ	,	t	-	′		ι	ı	L	(	ار	e	·	·	ı	4	ι	C	,	r	u	۲						
٠.																				•							•							•	•					•			•		•																						•

- ➤ € 100,00 per ogni ritardo superiore a 15 minuti da parte degli operatori nell'avvio del servizio;
- ➤ € 500,00 per mancata sostituzione di personale assente;
- ➤ € 300,00 per ogni mancata comunicazione di variazione del personale.

In caso di reiterate violazioni di cui al presente articolo per almeno 3 volte annuali agli obblighi contrattuali comunque accertate da parte dell'Amministrazione Comunale e da essa formalmente contestate, fermo restando ogni e più grande responsabilità anche di ordine penale, l'Amministrazione Comunale avrà diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto previa notifica scritta alla Società, per fatto e per colpa della stessa.

La risoluzione del contratto comporta la possibilità per il Comune di continuare il servizio direttamente o a mezzo di altro appaltatore, senza la necessità di alcun altro provvedimento, salvo il risarcimento danni.

Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sull'importo delle fatture, ovvero avvalendosi della cauzione definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 30 gg., nel rispetto delle previsioni dell'art. 113 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

# ART. 29 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO

Non è ammesso il sub-appalto in quanto il servizio è ascrivibile ad un'unica categoria ed ha carattere di omogeneità.

E' fatto divieto all'aggiudicataria di cedere il contratto relativo al presente appalto, pena la nullità dello stesso, salvo quanto previsto all'art. 116 del Codice dei Contratti.

# ART. 30 - CESSIONE DEI CREDITI

Per l'eventuale cessione dei crediti vantati l'Impresa aggiudicataria dovrà conformarsi a quanto disposto dall'art. 117 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

#### ART. 31 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto in via generale dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti, costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile – "Clausola risolutiva espressa", i seguenti casi:

- rilevanti motivi di pubblico interesse;
- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede di offerta;
- mancato reperimento del personale indispensabile per l'avvio del servizio;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- impiego di personale non dipendente dall'aggiudicataria o inosservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi del personale dipendente;
- inosservanza reiterata (almeno tre) delle disposizioni di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo e sanitario e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- frode, grave negligenza, contravvenzioni nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- mancata osservanza del divieto di subappalto;
- accertate violazioni dei diritti degli utenti, dei loro familiari, nonché di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- violazione del segreto d'ufficio e della tutela della privacy;
- violazioni da parte dei collaboratori dell'aggiudicatario, del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", entrato in vigore il 19 giugno 2013 di cui al successivo art.32.

rırma	aeı Le	gate ra	ıppresen	tante per	ассенал	one	

- mancata presentazione, entro i termini previsti, dell'assicurazione di cui all'art. 23, nonché della cauzione definitiva di cui all'art. 24;
- applicazione di tre penalità nel corso dell'appalto;
- negli altri casi previsti nel presente Capitolato, la cui inosservanza comporti un grave disservizio per l'Amministrazione comunale e, di consequenza, per l'utenza.

In detti casi il Comune, previa diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell'art. 1454 del C.C., oltre a ritenere la cauzione, ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto senza che l'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque il risarcimento al Comune dei danni da questo patiti in ragioni delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni, sia in caso di nuovo appalto.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non ammettere, per cinque anni successivi, a gare analoghe, la ditta che, al verificarsi di una delle ipotesi sopra scritte, incorra nella risoluzione del contratto.

# Art. 32 - REGOLAMENTO RECANTE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Cordenons.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'aggiudicatario, del suindicato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", entrato in vigore il 19 giugno 2013.

Come previsto dall'art. 17 comma 1 del citato DPR 62/2013, contestualmente alla sottoscrizione del contratto verrà consegnata all'aggiudicatario copia del Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

L'aggiudicatario è tenuto a sua volta a consegnarne copia agli operatori che verranno impiegati nel servizio fornito.

# ART. 33 - TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 in ordine al procedimento instaurato dagli atti di gara, si informa che:

- la finalità cui sono destinati i dati raccolti riguarda l'individuazione, e la verifica dei requisiti, del soggetto cui affidare il contratto in oggetto;
- le modalità di trattamento, in parte attuate tramite personal computer, ineriscono strettamente alla procedura di gara;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura come onere del concorrente qualora intenda presentare domanda di partecipazione alla gara ed eventualmente aggiudicarsi la stessa; in tal caso il partecipante è tenuto a presentare all'Amministrazione aggiudicataria tutta la documentazione richiesta in base alla normativa vigente, pena l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
  - o il personale interno all'Amministrazione implicato nel procedimento o in procedimenti collegati;
  - o i concorrenti che partecipano alla fase pubblica della seduta di gara;
  - o i soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii...
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali sono definiti dalle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs 196/2003.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 196/2003.

Firma aei Legaie rappresentante per a	ссенаzione

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cordenons, il rappresentante del titolare e responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Michela Fiorot, responsabile dell'Area Servizi alla Persona e alla Famiglia.

Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con DPR 184/2006, oltre che nei termini indicati nell'art. 13 del D.Lgs 163/2006, l'Amministrazione consentirà l'estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa conoscibile all'esterno.

Il personale dell'aggiudicataria è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza del D.Lgs n. 196/2003 e della deontologia professionale.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali) l'Amministrazione comunale, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa l'aggiudicataria quale responsabile al trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà.

L'aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo l'eccezionalità riguardante l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto d'appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso all'Amministrazione comunale entro il termine tassativo di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

L'aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'aggiudicataria, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che lo stesso sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

L'amministrazione comunale, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'appaltante nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Gli operatori dell'aggiudicataria addetti al servizio sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali in possesso dell'Ente e trasmessi nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.

L'aggiudicataria dovrà fornire, all'avvio dell'attività, il nominativo delle persone incaricate al trattamento dei dati.

# Art. 34 - CONTROVERSIE

. . .

Per ogni eventuale controversia sarà competente il TAR di Trieste.

# Art. 35 - PRECISAZIONI, ULTERIORI NORME ED AVVERTENZE

L'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, si riserva fin d'ora la facoltà di effettuare eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti con riferimento all'ammissione alla gara, fermo restando che detti controlli verranno comunque obbligatoriamente effettuati sull'aggiudicatario provvisorio ed, eventualmente, nei confronti del secondo concorrente in graduatoria.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo l'Amministrazione Comunale procederà ad adottare i provvedimenti dovuti ai sensi di legge nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario oppure a dichiarare deserta la gara qualora non vi siano offerte valide.

Le ditte sono quindi espressamente ammonite ed avvisate che, in caso di dichiarazioni mendaci e/o false attestazioni saranno assoggettabili alle sanzioni penali contemplate dal codice penale vigente, come previsto dall'articolo 7 del DPR 445/2000 e segnalate alle competenti Autorità.

Firma d	el Legale	rappresentan	te per acceti	azione	
					•

# **NOTE FINALI**

Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro e non oltre il sesto giorno lavorativo antecedente la data prevista nel bando di gara per la presentazione dell'offerta, esclusivamente via e-mail all'indirizzo m.fiorot@comune.cordenons.pn.it. Non si darà luogo a risposte telefoniche.

L'Amministrazione provvederà, entro e non oltre il termine di cinque giorni lavorativi, a fornire risposta alle richieste di chiarimento pervenute. I chiarimenti, con i relativi quesiti sottoposti, verranno pubblicati in formato elettronico sul sito: www.comune.cordenons.pn.it..

Cordenons, 21 aprile 2016

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
E DEL PROCEDIMENTO

(dott.ssa Michela Fiorot)

Firma del Legale rappresentante per accettazione